

DISCORSO IN OCCASIONE
DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME
IN ONORE
DI S.E. MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA

SPEECH ON THE OCCASION
OF THE PRESENTATION OF THE BOOK
IN HONOUR OF S.E. MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA
GAETANO LO CASTRO

Signor Cardinale,

Eccellentissimi grandi cancellieri delle Università della Santa Croce e di san Pio X

Eminenze ed Eccellenze,

Cari Colleghi,

Signore e Signori, qui convenuti per festeggiare il 70° genetliaco del prof. mons. Juan Ignacio Arrieta.

Carissimo Juan Ignacio,

GIUSTIFICA e spiega la mia presenza, in così qualificato consesso, l'antica amicizia che mi lega al festeggiato; il che può soltanto palesare la grande considerazione di cui gode tale nobile sentimento in questa Università.

Ora, essendo io stato vicino al prof. Arrieta nei momenti in cui egli era impegnato a dare vita alle Facoltà di diritto canonico dell'Università della Santa Croce e dell'Università di san Pio X, posso testimoniare come egli abbia sempre cercato, per queste, il meglio: il meglio, per la docenza; il meglio, per gli strumenti atti alla formazione professionale dei giovani; il meglio, per l'aiuto umano, spirituale, e, ove si desse il caso, sacerdotale; convinto com'egli era, e come egli ancora è, che, al servizio della Chiesa, bisogna cercare sempre di dare il meglio.

Volentieri dunque mi unisco al riconoscimento, da parte di mons. Ocariz, gran cancelliere di questa Università, dell'intenso lavoro accademico svolto

gaetano.locastro@gmail.com, Professore emerito dell'Università Sapienza di Roma, Italia.

con entusiasmo dal prof. Arrieta; ed altrettanto volentieri mi unisco all'apprezzamento da parte S.E. mons. Moraglia, gran cancelliere della Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia, per "la competenza e il rigore, il senso ecclesiale, e insieme l'affabilità della persona"; aderisco altresì con tutto il cuore a quanto hanno saputo vedere in lui, con animo grato, i decani delle due Facoltà, proff. Miñambres ed Egeh: "la sua umanità aperta e sincera sempre predisposta all'amicizia e al progetto condiviso", la sua capacità "di generare sinergie per portare avanti progetti di vasto raggio e proiezione", con "ammirevole impegno cristiano e sacerdotale", tanto da meritare (sono parole del card. Parolin) "i sensi di apprezzamento e di gratitudine per i servizi da lui resi alla Chiesa e alla Santa Sede, insieme agli auguri più sentiti".

★

Dovendo ora soffermarmi brevemente sul profilo scientifico dello studioso festeggiato, ho creduto di rendergli omaggio trattando un tema che ritengo molto legato alle sue riflessioni, e da queste in qualche modo dipendente.

Il prof. Arrieta si è occupato di diritto canonico ad oggi in circa 260 pubblicazioni; si può dire che non vi sia tematica canonistica di qualche rilievo che sia sfuggita alla sua attenzione. Spiccano in particolare le ricerche sui profili istituzionali della Chiesa: chiesa universale, chiese particolari, sinodi, conferenze episcopali, prelature, circoscrizioni personali, etc., insomma tutto ciò che riguarda l'organizzazione ecclesiastica è stato oggetto delle sue considerazioni scientifiche.

Ma altresì ampia attenzione Arrieta ha dedicato nel corso degli anni alla posizione dei fedeli, soprattutto dei fedeli laici, nel diritto della Chiesa, in piena sintonia con le ricerche del suo maestro Pedro Lombardia e di altri studiosi facenti parte della stessa scuola.

Tutti sappiamo, d'altra parte, come un deciso incoraggiamento a studiare quest'ultima tematica sia stato visto negli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla Chiesa come popolo di Dio, sul sacerdozio comune di tutti i battezzati, sulla chiamata universale alla santità, sulla corresponsabilità di tutti i fedeli nella costruzione della Chiesa; mentre, sul piano del diritto positivo, una riconferma in tal senso si è avuta col riconoscimento dell'anzidetta comune corresponsabilità da parte del codice di diritto canonico (can. 208), con la specifica elencazione dei diritti e dei doveri dei fedeli (can. 209-222), con la previsione di fenomeni di personificazione e di fenomeni associativi privati, accanto ai tradizionali pubblici (can. 116, 299, 321 ss.).

Orbene: se non v'è dubbio che i profili dell'organizzazione ecclesiastica attengono certamente al campo del *jus publicum*, del diritto pubblico della Chiesa, gli aspetti giuridici riguardanti i fedeli laici possono essere riguardati per i profili personali che essi presentano, e il più delle volte essere considerati secondo le categorie proprie del diritto privato.

Dimensione pubblica e dimensione privata, d'altra parte, non sono categorie estranee al diritto della Chiesa. Per sé non contrapposte, possono però talora, in determinati tornanti della storia, esser viste e vissute come antagoniste (si pensi alla drammatica crisi che coinvolse l'intera cristianità nel XVI secolo, che può essere considerata, almeno nella sua fase di avvio, come scontro fra l'autorità ecclesiastica – appunto dimensione pubblica – e dimensione privata, incarnata da un monaco o da un re); ma di regola esse vivono in armonica simbiosi, per confluire entrambe nel comune scopo di ricercare e portare a compimento il disegno della salvezza dell'uomo, prospettato da Dio Padre con l'Incarnazione in Gesù del suo unico Figlio.

Sul rapporto fra dimensione pubblica e dimensione privata nella Chiesa, a riflettere sul quale mi hanno indotto le ricerche del prof. Arrieta, mi soffermo appunto nel seguito di queste riflessioni, come mio personale omaggio all'illustre studioso che le ha suscitate.

*

Avverto che le mie successive considerazioni fanno esclusivo riferimento all'inquadramento istituzionale giuridico di un ordinamento; non riguarderanno la dinamica dell'esercizio del potere, né, tanto meno, la responsabilità di chi lo esercita, sia in veste pubblica, sia da privato.

Com'è noto si deve ad Ulpiano la celeberrima distinzione fra pubblico e privato riportata in apertura sia del Digesto sia delle Istituzioni giustinianee; definizione che rappresenta il punto di riferimento iniziale della secolare riflessione sul problema. "Di questo studio – diceva Ulpiano – vi sono due *positiones*. Il diritto pubblico è quello che riguarda lo Stato romano, il privato quello che concerne l'utilità dei singoli. Vi sono materie, infatti, che hanno un rilievo di utilità pubblica, altre di utilità privata".¹

Ad una interpretazione di tale passo che nel rigoglioso rinascere degli studi giuridici nel medioevo poté essere attribuita al Piacentino, eminente glossatore del XII secolo; interpretazione per la quale le due *positiones* alluderebbero ad altrettante parti del diritto diversificate per i loro contenuti: vale a dire al diritto pubblico spettava trattare le *res sacra*, i *sacerdotes*, i *magistratus*; al diritto privato, invece, le *res privata*;² onde la distinzione sarebbe stata appunto reale, riguardando le materie regolate dalle norme; a tale interpretazione, dicevo, si contrappose, per prevalere nella storia del pensiero giuridico, l'interpretazione di un altro grande glossatore dello stesso periodo, Azzone, di poco più giovane del Piacentino, accolta alla fine dalla glossa accursiana e da questa transitata come patrimonio comune alla scienza giuridica successiva; per Azzone le due *positiones* ulpianee si limiterebbero ad esprimere soltanto

¹ D. 1,1,1 § 2; *Inst.* 1, 1 § 4.

² PLACENTIN., *Summa Inst.*, I, 1, de iust. et de iure, in fine (Moguntiae, 1535, p. 2).

due diverse metodiche di studio del diritto;³ riguarderebbero cioè soltanto le norme in sé considerate, indipendentemente dai loro contenuti, indipendentemente cioè da quel che esse dispongono.

Ma, a parte questo, come mai quella partizione-distinzione ha suscitato nella scienza giuridica nel corso dei secoli un particolare fascino, un fascino tale da renderla ferma, inattaccabile e quasi indiscutibile?

A mio modo di vedere ciò è dovuto al fatto che essa configura, nel campo del diritto, problemi di natura teorica che trascendono la partizione stessa, trascendono pure il diritto, per toccare attraverso successivi gradi di astrazione i temi fondamentali dell'uomo, del suo essere in società, dell'affermazione in questa della sua personalità e della sua coscienza, per culminare, secondo la visione cristiana, nella storia della sua salvezza.

Per cogliere nel giusto modo la relazione dell'uomo con il diritto, è indispensabile infatti concepire in modo corretto il rapporto pubblico-privato, e modificare la vecchia persuasione per la quale privato e pubblico sono in relazione inversamente proporzionale. È vero il contrario: il privato tanto più si afferma quanto più entra in relazione con ciò che lo trascende, quanto più si pubblicizza; ma il pubblico tanto più cresce nel suo significato, quanto più esso è reso funzionale all'uomo, che è la sola realtà ontologica primaria. Se è così (e, a mio modo di vedere, è così) sarà ancor più necessario dare un fondamento metafisico all'idea del diritto; è mia persuasione infatti che soltanto questo fondamento permette di concepire il rapporto io-mondo, pubblico-privato, in termini non necessariamente antitetici e conflittuali.

Orsono settant'anni un finissimo giurista, per sottolineare l'importanza della distinzione pubblico-privato negli ordinamenti secolari, notò che la sua negazione avrebbe comportato il dissolversi dello stesso diritto (giacché, se tutto pubblico, esso sarebbe stato "espressione di forza non controllata né limitata di chi detiene il potere"; se tutto privato, sarebbe stato "organismo senza la forza di un potere – quello, privo di garanzia, questo, privo di vitalità").⁴ Quel giurista intuì come la partizione fra pubblico e privato impegnasse, nel suo esserci e nel suo modo di esserci, la stessa idea del diritto. Il quale diritto, per un verso, non è soltanto espressione di potere, non è soltanto forza, solo se ed in quanto non pretenda di creare il mondo dell'eticità ma sappia d'esser da tale mondo, dall'umanità (che noi possiamo chiamare, in sua contrapposizione, "privato"), oggettivamente limitato e condizionato; un'idea di diritto che, per un altro verso, si dà, esiste, solo se ed in quanto l'uomo (il privato) sappia di non potersi realizzare in se stesso e da se stesso, ma in un tutto (il pubblico) che lo trascende e che è d'altronde necessario per la sua stessa umanità. Pubblico e privato, privato

³ AZO, *Summa Inst.*, I, 1 De iust. et de iure, 10 (Venetiis, 1584, c. 1048-1049).

⁴ S. PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, Milano 1943, prefazione, p. III.

e pubblico, perché il diritto non sia forza, né sia tentazione di realizzazione solitaria o, peggio, solipsistica della propria umanità; pubblico e privato per l'affermazione di una corretta visione metafisica dell'uomo in sé e nel suo essere nel mondo.

Nella relazione fra pubblico e privato resta d'altronde prefigurata una concezione della giustizia. Questa infatti raffigura, o può raffigurare un'idea, e al contempo un'esigenza, a soddisfare la quale è chiamato appunto il diritto, se, oltre al 'mio' (che rappresenta la 'dimensione privata' dell'essere umano), s'ammetta l'esistenza di una realtà ulteriore, altra da me, formata da un suo patrimonio giuridico ch'io debbo riconoscere; la necessità del cui riconoscimento, sussunta in quanto necessità dal diritto, e trapassata così da un'idea etica a un'idea propriamente giuridica, mi s'impone e rappresenta per me la 'dimensione pubblica', con la quale io e ciascuno di noi dobbiamo continuamente fare i conti.

★

Per quanto riguarda specificamente la scienza giuridica canonica, i problemi inerenti al rapporto pubblico-privato, e gli altri temi ad esso sottesi o con esso connessi, non potevano di certo rimanerle estranei; dico: alla scienza giuridica; giacché a quella teologica non solo non sono rimasti estranei, ma si deve ad essa il merito di averli posti in modo originale al pensiero umano e di averne sollecitato di continuo la riproposizione come necessari, come essenziali niente meno che per la storia della redenzione.

Il passo di Ulpiano, prima ricordato, ha potuto rappresentare il punto di riferimento permanente nei secoli del pensiero giuridico in questa materia, in quanto l'imperatore e legislatore cristiano (Giustiniano) l'aveva tratto fuori, per così dire, dalla limitata originaria rappresentazione dei rapporti fra *gentes* e *civitas*, e lo aveva introdotto all'interno della visione dualistica del pensiero giudaico-cristiano, allargandone e novandone sostanzialmente il significato, che assunse così un respiro universale.

Nel diritto canonico classico è chiara, e non da ora, l'idea che la pubblica utilità sia da anteporre alla privata, con una conclusione cui era già pervenuto il pensiero secolare: "Publica utilitas praefertur privatae".

Questa comune convinzione aveva un punto di riferimento abbastanza esplicito nel Decreto di Graziano: "Quanto è generalmente stabilito per pubblica utilità – si legge, ivi, in un passo ripreso da una lettera di papa Leone I – non può subire alcun mutamento: non si riduca a vantaggio privato, ciò che è stato stabilito per il bene comune; ma secondo le linee fissate dai padri, nessuno usurpi ingiustamente l'altrui; e si eserciti a largheggiare in carità nei limiti propri e legittimi che gli competono".⁵

⁵ c. 3 C. xxv q. 1.

Trattasi, per la sua stessa formulazione in termini generali e con tono perentorio, più che di una disposizione giuridica, di un insegnamento etico e spirituale. Dal quale però l'attento compilazionista Bartolomeo da Brescia, nella glossa ordinaria al Decreto, trasse subito, con un salto che può sembrare illogico, ma non lo è, precise conseguenze giuridiche: lo statuto generale della Chiesa, gli articoli della fede, non possono essere oggetto di dispensa da parte di nessuno, foss'anche il romano pontefice; e quand'anche tutti fossero d'accordo con lui, tutti sarebbero da ritenere eretici.⁶ Da queste conseguenze, con un ulteriore passaggio logico, Bartolomeo da Brescia fissò il principio generale da cui esse derivano: occorre tenere in conto l'utilità comune prima della utilità privata ("communis utilitas privatae praeiudicat"),⁷ da intendere nel senso che la prima (l'utilità pubblica) prevale sulla seconda (l'utilità privata).

Ma la scienza canonistica di quel periodo non si fermò alla distinzione, risalente al ricordato passo ulpiano del Digesto, fra i due aspetti della realtà giuridica, né si contentò di manifestare la persuasione della prevalenza del pubblico sul privato. Al canone del Decreto, tratto da una lettera di papa Pelagio,⁸ che ribadiva che l'utilità dei più va preferita all'utilità o alla volontà del singolo, lo stesso Bartolomeo da Brescia glossò che, poiché l'utilità privata non può essere ostacolata dalla pubblica, potrebbe a questa talora essere preferita.⁹

Ma come? non contraddiceva in tal modo il principio, prima affermato da lui stesso, per il quale "communis utilitas privatae praeiudicat"? No! perché la privata utilità sarà da preferire soltanto quando essa "includitur in comuni", quando possa essere ritenuta inclusa in quella pubblica, quando, in altri termini, abbia un respiro universale per rappresentare aspetti essenziali della realtà umana, anche se poi vissuti e incarnati, come è necessario, nei singoli uomini.¹⁰

La finissima *solutio oppositorum* suggerita dalla scienza canonistica medievale era dunque la seguente: privata utilità non significa necessariamente utilità egoistica, chiusa in sé stessa, contraddicente le esigenze degli altri uomini, ma con queste può essere del tutto consona. Pubblico e privato non sono per sé contrapposti; non esprimono principi irriducibili della realtà umana, ma sono soltanto aspetti della stessa, angolazioni secondo le quali questa si presenta, da questa unificati in una superiore sintesi. La soluzione vera del rapporto dualistico non va dunque ricercata nella mortificazione di uno dei due termini che lo compongono, o dell'inveramento dell'uno nell'altro (il che, per i presupposti dogmatici su cui è fondato il diritto della

⁶ Glossa *nulla commutatione* a c. 3 C. xxv q. 1 (ed. Romae, 1582, c. 1897).

⁷ Glossa *nec ad privatum, ibidem.* ⁸ c. 35 C. vii q. 1.

⁹ Glossa *praeferenda est* a c. 35 C. vii q. 1 (ed. cit., c. 1102).

¹⁰ Glossa ult. cit., *ibidem.*

Chiesa, spetterebbe sempre alla dimensione privata); ma la soluzione dei problemi che possono insorgere da quel rapporto va cercata nell'individuazione e nel rispetto delle loro esigenze, che si inverano nella superiore sintesi della realtà umana e nel disegno divino che l'ha posta.

In questa direzione, tuttavia, si andò ancora oltre, e si arrivò alla giustificazione teologica di siffatta dottrina. Se – come dice un altro passo del Decreto, riferendo un testo di Urbano II¹¹ – due sono i tipi di legge, pubblica e privata, ebbene la pubblica è quella che ha fondamento negli scritti dei santi Padri; ma la privata è quella scritta nel cuore degli uomini “*instinctu Sancti Spiritus*”, per ispirazione dello stesso Spirito Santo (e qui il richiamo ai noti passi paolini della lettera ai Romani); donde l'elevatissima ma necessaria conclusione, che fonda nel pensiero cristiano (e non solo per i cristiani, ma per tutti gli uomini, tutti gli uomini essendo pagine idonee alla scrittura divina), l'altezza del mondo interiore e della coscienza che lo rappresenta: “*dignior est lex privata, quam publica*”, è maggiormente apprezzabile la legge privata rispetto alla pubblica (privata, sottolineo, non divina, e neppure spirituale, perché la divina incarnandosi diventa umana, ‘privata’ in senso proprio).

Per usare un linguaggio a noi più familiare, mi sembra si sia voluto dire: pubblico e privato sono espressioni che designano ambiti racchiudenti valori; ora il valore massimo è dato dal soffio dello Spirito Santo, che ispira non le società come tali, ma gli uomini che le compongono (dove, in principio, la maggiore dignità di questi rispetto a quelle). Nei fatti, però, ciò che conta è che una norma, un interesse, un comportamento sia conforme al volere e al disegno di Dio; e ciò può aversi sia quando l'uomo agisca per rappresentare la cosa pubblica, sia quando agisca per rappresentare sé stesso; se questi comportamenti sono conformi al disegno di Dio, pubblico e privato non possono contrapporsi, poiché quel disegno non è, né può essere contraddittorio. La soluzione di una eventuale contraddizione non va cercata dunque nel meccanico prevalere dell'un ambito rispetto all'altro, ma nel rendere conformi entrambi, nei loro contenuti, al disegno divino.

Sottesa a questa idea era una ulteriore convinzione che costituisce un assai importante corollario, necessario per una profonda comprensione della condizione umana: poiché il disegno divino non è mai sondabile interamente, le soluzioni concrete saranno sempre problematiche e storiche, saranno legate al divenire umano, e saranno fortemente condizionate, fino a dipenderne, dalle debolezze e dalle insufficienze umane. In ogni caso è bene che esse non siano soluzioni di forza, di astuzia, o di prevalenza, ma di ragione; una ragione che, illuminata dalla fede, ruota, si applica e medita sul più alto oggetto su cui possa applicarsi e meditare: Dio stesso.

★

¹¹ c. 2 C. XIX q. 2.

Illustri Signori, egregi Colleghi.

Gli scritti del prof. Arrieta, sui profili istituzionali della Chiesa e sulla posizione giuridica in essa dei fedeli laici, sono la migliore parafrasi di quanto detto prima, su un piano astratto e generale, circa il rapporto pubblico-privato nell'ordinamento canonico; sono la parafrasi che meglio dà conto di come questo rapporto si sia incarnato e si incarna nella vita concreta dell'esperienza giuridica in un ordinamento positivo.

Grazie.